



ISTITUTO COMPRENSIVO "PIRANDELLO - S. G. BOSCO"

P.zza Addolorata, 1 - 91021 Campobello di Mazara (TP)

Tel. - Fax segr. **0924 47674** - C. F. **81000910810**

tpic81800e@istruzione.it – tpic81800e@pec.istruzione.it - www.iccampobellodimazara.edu.it

Al personale in servizio nell'Istituto

LORO SEDI

Oggetto: D.L. 26 novembre 2021, n.172. Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Nelle more di specifiche e dettagliate note operative da parte del Ministero dell'Istruzione, il personale scolastico è invitato a prendere visione di quanto normato nel decreto-legge in oggetto, entrato in vigore in data odierna ,disponibile al link:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/26/21G00211/sg>

Il Decreto-legge 24 novembre 2021 che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021.

Inoltre, è prevista l'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, a decorrere dal 15 dicembre con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la

documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall'invito, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro

- dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista,
- o della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021,

e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 24 novembre 2021.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Giulia Flavio